

Unione di Comuni Comunità Collinare Via Fulvia - Cerro Tanaro (Asti)
Statuto Unione di Comuni Comunità Collinare Via Fulvia.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Finalità

1. L'Unione dei Comuni della Comunità Collinare *Via Fulvia*, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei comuni di: Castello di Annone (AT) , Cerro Tanaro (AT), Masio (AL), Refrancore (AT) e Rocchetta Tanaro (AT) espressa dai relativi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e con riferimento agli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 16, per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici che, i Comuni con apposito atto programmatico delegheranno all'Unione;
2. L'Unione è costituita al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, con particolare riferimento ai settori di seguito elencati:
 - a) organizzazione e promozione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo, con salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico;
 - b) promozione e gestione del territorio, con particolare attenzione alle attività agricole;
 - c) manutenzione della viabilità;
 - d) raccolta e trasporto dei rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata e riutilizzo;
 - e) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
 - f) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;
 - g) gestione del servizio di protezione civile;
 - h) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
 - i) promozione dell'attività ricettivo - turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali per l'ambiente rurale e naturale;
 - j) salvaguardia e valorizzazione delle arti, tradizioni popolari e dei prodotti tipici;
 - k) organizzazione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari, tecnici ed alla collettività;
 - l) Promozione e gestione di strutture di servizi sociali e scolastici;
 - m) Formazione ed aggiornamento del personale dipendente.
3. *Oltre a quanto specificato al comma precedente l'Unione può esercitare a seguito di conferimento, anche a mezzo di specifica convenzione, da parte dei Comuni, le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;*
4. L'Unione condivide e recepisce i principi e le finalità caratterizzanti le comunità collinari costituite di cui alla L.R. 16/2000 e pertanto fa proprie, a tutti gli effetti di legge, le finalità ed i principi della norma sopra richiamata con particolare riguardo all'art. 1 – 3 – 8 ed alle disposizioni di cui al capo III – IV e V della predetta Legge Regionale 16/2000 definendosi Comunità Collinare "Via Fulvia" in quanto pienamente conforme a quanto previsto dalla Legge Regionale più volte citata;
5. I Comuni aderenti si impegnano a trasferire le competenze per l'attivazione dei servizi, che, ai sensi dei commi precedenti saranno delegati sulla base di apposita delibera programmatica dell'Assemblea dell'Unione.
6. L'Unione è Ente Locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
7. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
8. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza,

dell'efficienza e dell'economicità.

9. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

Art. 2 - Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri decisi dall'Assemblea dell'Unione che tengano conto dell'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e dei benefici derivanti dalla fruizione dei servizi .

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 4 - Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla Costituzione, l'Assemblea dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame dell'Assemblea dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.

4. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 3 - comma 6.

Art. 5 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel *Comune di Cerro Tanaro*.

2. Il Sindaco del Comune sede dell'Unione provvederà, entro trenta giorni dall'acquisizione di tutte le deliberazioni esecutive, a convocare i Sindaci dei rispettivi comuni per la sottoscrizione formale dell'atto costitutivo dell'Unione.

3. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comunità Collinare "Via Fulvia" e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio della Comunità.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il Gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o Suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

Art. 7 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando più della metà dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti abbiano deliberato di recedere dall'Unione, con le procedure e la maggioranza richieste per l'adozione dello Statuto.
2. L'Unione si scioglie anche quando oltre la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti decorsi quarantacinque giorni dal rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo il Consiglio della Comunità ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di Commissario Liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.

Art. 8 - Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con le modalità e la maggioranza richieste per l'adozione dello Statuto.
2. Il recesso deve essere comunicato all'Unione entro il mese di giugno affinché l'Assemblea della Comunità ne prenda atto. Il recesso ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Con il recesso tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. Al Comune recedente è consentito affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi provvedimenti deliberati dall'Assemblea dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti o future.

Art. 9 - Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dell'Unione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nelle more dell'adozione si applicano i corrispondenti regolamenti del Comune aderente di maggior dimensione demografica all'atto della costituzione.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - l'Assemblea dell'Unione

- il Presidente dell'Unione
- Il Consiglio d'Amministrazione

CAPO I L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Art. 11 - Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, è composta dal Sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza ove presente, per ciascun Comune partecipante.
2. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti e tra i componenti della Giunta Comunale.
3. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
2. In particolare, nell'ambito dei principi del presente statuto, individua i servizi oggetto dell'attività dell'Unione e promuove l'adozione da parte dei singoli Consigli di apposita delega.
3. L'Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale secondo il proprio regolamento adottato a maggioranza assoluta.
4. Al fine della convocazione della prima seduta dell'Assemblea, gli Enti aderenti comunicano al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti i nominativi dei rispettivi Amministratori eletti a Consiglieri dell'Unione, entro dieci giorni dalla loro elezione.
5. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convoca e presiede la prima seduta del Consiglio, assistito dal proprio Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla data in cui sono state acquisite tutte le comunicazioni.
6. L'Assemblea opera con deliberazioni collegiali.

Art. 13 - Status degli Amministratori dell'Unione

1. Lo status giuridico, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti l'Assemblea, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono quelli previsti per gli amministratori degli enti locali.
2. Gli Amministratori dell'Unione rappresentano l'Unione senza vincolo di mandato.
3. A ciascun componente dell'Assemblea dell'Unione è riconosciuto diritto di iniziativa nelle materie di competenza, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.
4. Ogni Amministratore ha diritto di ottenere dall'Unione, nonché dalle aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, le informazioni utili all'espletamento del mandato, gratuitamente, secondo le modalità previste per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 14 - Durata in carica dei componenti dell'Assemblea dell'Unione

1. I componenti dell'Assemblea rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato in seno al Comune di appartenenza e cessano con il venir meno, per qualunque motivo, del medesimo.
2. Le dimissioni presentate dal componente dell'Assemblea dell'Unione hanno efficacia immediata e non necessitano di presa d'atto.
3. In caso di dimissioni o cessazione per ogni altra causa di un componente dell'Assemblea dell'Unione, il Consiglio Comunale del Comune interessato provvede entro dieci giorni all'elezione

del sostituto.

Art. 15 - Decadenza dei componenti dell'Assemblea dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione, a seguito di accertamento dell'assenza di un componente dell'Assemblea per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all'interessato di fornire cause giustificative dell'assenza.
2. Il componente dell'Assemblea è tenuto a fornire le giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Decorso tale termine, anche in assenza delle giustificazioni, l'Assemblea dell'Unione delibera in merito.

Art. 16 - Sedute dell'Assemblea dell'Unione

1. Le sedute assembleari sono convocate e presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o, entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei componenti ovvero di almeno due Sindaci dell'Unione, inserendo, in tali casi, all'ordine del giorno, le questioni richieste, formulate secondo quanto previsto per le proposte di deliberazione.
2. Le sedute dell'Assemblea dell'Unione sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
3. Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute.
4. L'Assemblea dell'Unione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni della legge o del presente Statuto.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 17 - Entrata in carica

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il Presidente dell'Unione deve rivestire la carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile così come previsto dalla normativa vigente.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente.

Art. 18 - Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate all'Assemblea.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

- b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
- d) nomina il segretario dell'Unione;
- e) nomina il Direttore Generale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di istituzione della figura;
- f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Unione e del Consiglio di Amministrazione;
- i) ha facoltà di delegare ai componenti del Consiglio di Amministrazione i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli Consiglieri di Amministrazione il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario;

Art. 19 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito, le funzioni sono svolte dal componente più giovane di età.

Capo III

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 20 - Composizione, nomina e cessazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 4 componenti, di cui uno con le funzioni di Vicepresidente.
2. *I componenti sono nominati dal Presidente, entro dieci giorni dall'elezione tra i Sindaci e/o i consiglieri in carica presso i comuni aderenti all'Unione.*
3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'Ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni il Presidente, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
4. Il Presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di Consigliere dell'Unione.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, il Consiglio di Amministrazione decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 21 - Competenza

1. Il Consiglio d'Amministrazione collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
- b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate all'Assemblea, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio;
- c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- d) a riferire all'Assemblea sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 22 - Funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Il Consiglio d'Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali assunte a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I

LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 23 - Principi e criteri di gestione

1. L'organizzazione strutturale è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento di organizzazione ed è articolata in Uffici.
2. L'Unione ispira l'organizzazione degli Uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurarne efficienza ed efficacia.
3. L'attività dell'Amministrazione è fondata sulla ripartizione tra funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercitato dagli organi politici dell'Ente, e funzioni di gestione, svolte dai responsabili, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire, con l'esercizio di poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili.
5. Per quanto non previsto dallo Statuto o da altra fonte regolamentare si applicano le norme sull'ordinamento degli Enti locali.

Art. 24 - Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni

amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale é riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo - funzionale;

b) la dotazione organica;

e) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'Amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo - funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Capo II ORGANI BUROCRATICI

Art. 25 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti con contratto a tempo determinato.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 26 – Il Direttore generale

1. Il Presidente, previa apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione può nominare il Segretario, Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale, vista la natura fiduciaria del rapporto di lavoro, può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

3. Il Direttore Generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, nel rispetto dei principi indicati dal presente Statuto, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Il Direttore generale risponde direttamente al Presidente del proprio operato e, unitamente al nucleo di valutazione, riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

4. Il Direttore generale predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del decreto legislativo 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione.

5. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; è, inoltre, responsabile del controllo della gestione dell'attività dell'Ente.
6. Se al Segretario sono conferite le funzioni di Direttore Generale, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 27 - Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 28 - Consulta dei Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal Segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta.
3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché all'organizzazione dell'Ente formulando parere preventivo su:
 - a) bilancio e relative variazioni;
 - b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
 - c) dotazioni organiche;
 - d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

CAPO III

Il Revisore dei Conti

Art. 29 – Costituzione

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dell'Unione.
2. Le modalità di nomina, la durata in carica, la revoca e decadenza sono disciplinati dall'ordinamento degli Enti locali.

Art. 30 - Competenze

1. Il Revisore dei Conti collabora con l'Assemblea della Comunità nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con relazione allegata al conto consuntivo.
2. Esercita inoltre ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti e all'uopo può accedere ad ogni

altro atto connesso alle sue competenze.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 31 - Associazionismo e partecipazione

1. L'Unione valorizza le libere forme associative senza finalità di lucro di cittadini e promuove gli organismi di partecipazione all'Amministrazione locale previsti dalla legge.
2. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni rappresentative, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi relativi all'atto de quo.

Art. 32 - Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente della Comunità istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività di Amministrazione.
2. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro centoventi giorni dal ricevimento e trasmettono l'esito al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.

Art. 33 - Accesso agli atti amministrativi

1. Ai fini di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge.
2. Lo status di cittadino residente nell'Unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.

Art. 34 - Partecipazione al procedimento

1. L'Ente comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi di legge.
2. I portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo argomento.
3. Nello svolgimento della propria attività l'Unione utilizza ogni strumento di semplificazione previsto dalla Legge.

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE

Art. 35 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate con le maggioranze previste per l'adozione.
2. Lo Statuto entra in vigore nei termini e secondo le pubblicazioni di rito previste dalla legge in materia..

SOMMARIO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Programmazione e cooperazione
- Art. 3 Risorse finanziarie
- Art. 4 Adesioni all'Unione
- Art. 5 Sede dell'Unione
- Art. 6 Stemma e gonfalone
- Art. 7 Scioglimento dell'Unione
- Art. 8 Recesso dall'Unione
- Art. 9 Attività regolamentare

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 10 Organi dell'Unione

CAPO I L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

- Art. 11 Composizione ed elezione dell'Assemblea
- Art. 12 Competenze dell'Assemblea
- Art. 13 Status degli amministratori dell'Unione
- Art. 14 Durata in carica dei componenti dell'Assemblea dell'Unione
- Art. 15 Decadenza dei componenti dell'Assemblea dell'Unione
- Art. 16 Sedute dell'Assemblea dell'Unione

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art. 17 Entrata in carica
- Art. 18 Competenze
- Art. 19 Vicepresidente

CAPO III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 20 Composizione, nomina e cessazione
- Art. 21 Competenza
- Art. 22 Funzionamento

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I LA GESTIONE DELL'UNIONE

- Art. 23 Principi e criteri di gestione
- Art. 24 Personale

CAPO II ORGANI BUROCRATICI

- Art. 25 Il Segretario

- Art. 26 Il Direttore generale
- Art. 27 Responsabili di Servizio
- Art. 28 Consulta dei Responsabili di Servizio

**CAPO III
IL REVISORE DEI CONTI**

- Art. 29 Costituzione
- Art. 30 Competenze

**TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 31 Associazionismo e partecipazione
- Art. 32 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 33 Accesso agli atti amministrativi
- Art. 34 Partecipazione al procedimento

**TITOLO V
DISPOSIZIONE FINALE**

- Art. 35 Modifiche dello statuto